

# COMUNE DI CINTE TESINO Provincia di Trento

# Verbale di deliberazione n. 03 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALL'IPOTESI DI FUSIONE DEI COMUNI DI CASTELLO TESINO, PIEVE TESINO E CINTE TESINO E ALLA CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO TESINO E RICHIESTA ALLA GIUNTA REGIONALE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI FUSIONE. APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI FUSIONE DEI COMUNI DI CASTELLO TESINO, PIEVE TESINO E CINTE TESINO.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

BUFFA CELESTINO - Sindaco -

**BIASION ROBERTO** 

**BUFFA DAISY** 

**BUSANA PIETRO** 

CECCATO ALBERTO

**CURTI ATTILIO** 

**GUZZO THOMAS** 

LUNARDI ENRICA

**MEZZANOTTE MIRCO** 

**MOLINARI GIULIANO** 

ORVIETO ELISA

PACE MAURO

PASQUAZZO LUCA

TESSARO ANNALISA

TRENTI ALFREDO

Assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale sig. Bonella Giampaolo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Celestino in qualità di Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALL'IPOTESI DI FUSIONE DEI COMUNI DI CASTELLO TESINO, PIEVE TESINO E CINTE TESINO E ALLA CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO TESINO E RICHIESTA ALLA GIUNTA REGIONALE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI FUSIONE. APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI FUSIONE DEI COMUNI DI CASTELLO TESINO, PIEVE TESINO E CINTE TESINO.

PREMESSO che in base alla normativa provinciale in materia di governo dell'autonomia del Trentino sono previste disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, derogando all'obbligo della gestione associata dei servizi, solo qualora i Comuni interessati abbiano avviato un processo di fusione, secondo le modalità meglio specificate nel nuovo articolo 9 bis della L.P. n. 3/2006.

Il quadro normativo provinciale impone, soprattutto ai Comuni di piccole dimensioni, un ripensamento del modello organizzativo che possa tradursi in una più razionale e moderna gestione dei servizi, delle strutture e del patrimonio, tale da comportare economie di spesa.

Nell'ipotesi di valutare tra future gestioni associate dei servizi e possibilità di fusione tra Comuni contermini, gli Amministratori dei tre Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino, contigui tra loro, hanno esaminato e approfondito l'ipotesi di dar corso ad un progetto per la loro fusione in un unico Ente comunale nell'ottica di superamento della frammentazione amministrativa e di semplificazione del quadro istituzionale e con la prospettiva di dar vita ad un Comune unico di dimensioni medio-piccole, in modo tale da garantire la vicinanza tra cittadino e istituzioni, nonché mantenere il presidio del territorio.

E' stato scelto di intraprendere il percorso di fusione tra i Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino anche sulla base dei rapporti privilegiati esistenti a livello di collaborazione fra le istituzioni per la presenza di un associazionismo comune e per l'esistenza di strutture comuni, come le Scuole primarie e secondarie di primo grado, che da anni accolgono i bambini e i ragazzi dei tre Paesi.

Nell'ambito della discussione sul progetto di fusione sono emerse alcune questioni fondamentali, cui dare adeguata risposta prima di pervenire alla formalizzazione dell'atto deliberativo. Si è raggiunto un accordo condiviso che prevede:

- 1. La rappresentanza: ad integrazione di quanto previsto dalla norma sulla rappresentatività nel Consiglio comunale degli ex municipi, si condivide la necessità di un'adeguata rappresentanza degli attuali comuni, da prevedere formalmente nel primo mandato, anche nell'organo esecutivo (Giunta) del futuro comune.
- 2. Organizzazione degli uffici: che in ogni ex comune/frazione rimangano sportelli polifunzionali in modo da garantire ai cittadini la maggior accessibilità possibile a tutti i servizi.
- 3. Approvazione dello Statuto del nuovo comune: che, per dare concreta attuazione alle decisioni di cui sopra, i consigli comunali si impegnano ad approvare lo Statuto del nuovo comune entro la scadenza del loro mandato.

Viste le seguenti norme di riferimento:

L'art. 7 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - che recita: "Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro

circoscrizioni e denominazioni"; la fusione di Comuni è disposta pertanto con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo.

L'art. 31 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49 - Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali che stabilisce: "Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione (...omissis)

La LR 07.11.1950, n. 16 e successive modificazioni, che regolamenta l'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni.

Rilevanti sul tema sono inoltre la L.R. 21.10.1963, n. 29 e successive modificazioni (Ordinamento dei Comuni), in particolare gli artt. 5 ed 8 e le disposizioni di cui Capo VI "Circoscrizioni Comunali" del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, in particolare gli articoli 41, 43, 46, e 49, che qui di seguito si riportano

ARTICOLO 41 Fusione dei Comuni - Fusione di Comuni

- 1. Nel caso di fusione di due o più Comuni di norma contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo Comune dispone che alle Comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari, per l'attivazione del nuovo Comune, nonché per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni.
- 2. (....) e 3. (...) omissis.

ARTICOLO 43 - Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei Comuni

1. La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune, si effettuano, a sensi dell'art. 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.

ARTICOLO 46 - Riunione dei Comuni contermini

- 1. Comuni *di norma* contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad altro Comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni. (...omissis)
- 2. I Comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro Comune. L'iniziativa è assunta dalla Giunta regionale, d'ufficio o su proposta della giunta provinciale.
- 3. Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi comuni fissato in 3.000 abitanti dall'articolo 44.

ARTICOLO 49 Parere del Consiglio comunale

- 1. I Consigli di tutti i Comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48; essi si esprimono con motivata deliberazione.
- 2. Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla Giunta regionale.

## Infine la L.R. n. 11/2014 all'art. 23 testualmente dispone:

Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni l'elezione del Sindaco e del Consiglio non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015 nei Comuni per i quali sia stata presentata domanda di indizione del referendum per la fusione di Comuni, approvata con deliberazione del consiglio comunale e

corredata dalle sottoscrizioni, autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive , modificazioni, di almeno il 15% per cento degli elettori del rispettivo Comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che tale domanda, con le relative sottoscrizioni, sia presentata entro il 10 marzo 2015 e che la Giunta provinciale esprima parere positivo sulla medesima entro il 30 marzo 2015. I referendum avranno luogo entro il 31 luglio 2015. In caso di esito favorevole del referendum in ogni Comune interessato, gli organi comunali sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Qualora il referendum abbia esito negativo, si procede al rinnovo degli organi comunali in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2015.

Per quanto riguarda il numero dei componenti degli organi collegiali (Consiglio comunale e Giunta) si fa riferimento a quanto disposto nel T.U. delle LL.RR: sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 1/L e successive modificazioni e integrazioni e per ultimo con L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, che in merito dispone all'articolo 2 (consiglio comunale) che per i Comuni della provincia di Trento che hanno una popolazione superiore ai 1000 abitanti sono previsti n. 15 consiglieri, mentre all'art. 3 (Giunta comunale) sono previsti 3 assessori, e al comma 1bis viene specificato come segue: 1-bis. Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Alla luce della disciplina or ora richiamata, il processo per addivenire alla fusione si articola in un percorso piuttosto complesso, che prevede una serie di passaggi ben definiti; al parere favorevole all'iniziativa, deve anzitutto far seguito la richiesta alla Giunta Regionale, da parte di tutte le Amministrazioni comunali coinvolte, di avvio della procedura di fusione; affinché il referendum consultivo possa svolgersi entro il 31 luglio 2015, in modo tale che, ove esso abbia esito positivo, si possa addivenire all'istituzione del nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino. La relativa deliberazione deve essere assunta dal Consiglio di ciascun Comune entro il 10 marzo 2015. Inoltre, a corredo della domanda di indizione del referendum dovranno essere raccolte e trasmesse le sottoscrizioni di almeno il 15 per cento degli elettori del rispettivo Comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con le modalità indicate dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, già citato in premessa, e dall'art. 14 della L. 21.03.1990 n. 53.

E' stata quindi elaborata la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune, sulla base della quale la giunta regionale formulerà il quesito referendario; in detta proposta sono definite tutte le principali questioni, tra le quali:

- Denominazione ufficiale del nuovo Comune di Tesino;
- Sede legale (capoluogo) del nuovo Comune a Castello Tesino;
- La successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei tre Comuni;
- La gestione del nuovo Comune fino all'elezione dei nuovi organi;

La proposta di disegno di legge regionale deve essere esaminata e approvata dai tre Consigli comunali nello stesso testo; ogni Consiglio comunale chiederà alla Giunta Regionale di impegnarsi a presentare al Consiglio Regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale.

Si tratta ora di adottare una deliberazione attraverso la quale, in sintesi, il Consiglio comunale si esprima favorevolmente sull'ipotesi di fusione dei Comuni di Castello Tesino, Pieve

Tesino e Cinte Tesino e sulla conseguente istituzione del nuovo Comune di Tesino, con sede legale nell'abitato di Castello Tesino, capoluogo del Comune; disponga di inoltrare richiesta alla Giunta Regionale per l'avvio della procedura di fusione dei tre Comuni; approvi la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Tesino mediante la fusione di detti Comuni; autorizzi il Sindaco a presentare la domanda di fusione, accompagnata da copia del presente provvedimento e corredata dalle sottoscrizioni di cui all'art. 23 della L.R. 11/2014, alla Giunta Provinciale, la quale dovrà provvedere a trasmetterla con un proprio motivato parere alla Giunta Regionale, che, da parte sua, formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione che precede e condivisa l'opportunità di avviare la procedura amministrativa per giungere alla fusione dei tre Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino e alla istituzione del nuovo Comune denominato Tesino;

ESAMINATI e condivisi i contenuti della proposta di disegno di legge regionale allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO che si rende ora necessario avviare la procedura di fusione dei Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino, come previsto dalla disciplina regionale sulle fusioni secondo la quale ai sensi dell'art. 46 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, "I Comuni contermini possono essere riuniti fra loro quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni";

RILEVATO che in base allo Statuto di autonomia della Regione Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione la fusione dei Comuni è disposta con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo (art. 7 dello Statuto speciale di Autonomia e art. 31 D.P.R. 01.02.1973 n. 49);

VISTA la proposta di disegno di legge regionale, elaborata con l'ausilio del Consorzio dei Comuni Trentini e della Ripartizione II della Regione trentino Alto Adige, nella quale sono state definite tutte le questioni principali determinate dalla fusione dei Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino;

DATO ATTO che la proposta di disegno di legge deve essere esaminata ed approvata dai Consigli comunali e ogni Consiglio chiederà alla Regione di impegnarsi a presentare al Consiglio regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale;

VISTO l'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11 che prevede che la domanda di fusione da presentarsi entro il 10 marzo 2015 deve essere corredata dalle sottoscrizioni di almeno il 15 per cento degli elettori dei rispettivi Comuni interessati, esclusi i cittadini iscritti all'AIRE;

RILEVATA la necessità di proporre l'immediata esecutività del presente provvedimento al fine di rispettare i termini di legge previsti per la presentazione della domanda di fusione;

SENTITA la discussione:

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 "Disposizioni in materia di Enti locali" e in particolare il Titolo III, "Disposizioni in materia di Ordinamento dei Comuni", artt. 20, 21 e 23;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25;

VISTI lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

DATO ATTO che non necessita l'attestazione della copertura finanziaria dovuta dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 19 del T.U. Ordinamento Contabile approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L in quanto con il presente atto il Comune non si trova a sostenere alcuna spesa;

CON voti favorevoli n. 13, astenuti n. 1 (Orvieto Elisa), contrari n. 1 (Biasion Roberto), espressi con votazione palese per alzata di mano accertati e proclamati dal Sindaco assistito dai consiglieri scrutatori nominati in apertura di seduta

#### **DELIBERA**

- 1. Di ESPRIMERE parere favorevole all'ipotesi di fusione dei tre Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino, alla denominazione del nuovo Comune di "TESINO" e al capoluogo del nuovo Comune (Castello Tesino), come indicati nella proposta di disegno di legge allegata al presente provvedimento.
- **2.** Di RICHIEDERE, ai sensi dell'art. 49 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L alla Giunta Regionale l'avvio della procedura di fusione dei Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino.
- 3. Di DARE ATTO che in base all'art. 7 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto Adige ed ai sensi degli artt. 41, 43, 46 e 49 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 la fusione di Comuni si effettua con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate.
- 4. Di APPROVARE la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Tesino, composta da n. 15 articoli, nel testo allegato che si considera parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale sono indicati i Comuni che propongono la fusione, la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune, il capoluogo e la sede del nuovo Ente e vengono previste le disposizioni transitorie per la gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali.
- **5.** Di DARE ATTO che la proposta di cui al punto 4. verrà trasmessa con la domanda di fusione alla Giunta Regionale (per il tramite della Giunta Provinciale), la quale in base alla

- proposta formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione.
- **6.** Di CHIEDERE alla Giunta Regionale l'impegno a presentare, in caso di esito positivo del referendum comunale, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli della proposta del disegno di legge.
- 7. Di RACCOGLIERE e inviare a corredo della domanda di fusione, come previsto dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, le sottoscrizioni di almeno il 15% degli elettori dei rispettivi Comuni interessati, autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalità indicate dall'art. 14 della L. 21.03.1990 n. 53 e ss.mm.
- **8.** Di AUTORIZZARE il Sindaco a presentare la domanda di fusione, nonché a compiere tutti gli atti derivanti dal presente provvedimento.
- **9.** Di DARE ATTO che verrà attivata specifica fase di informazione alla popolazione attraverso una piattaforma informatica realizzata dal Consorzio dei Comuni Trentini e verranno messi a disposizione della popolazione appositi sistemi informatici utili per garantire il massimo accesso e partecipazione del cittadino.
- 10. Di DICHIARARE il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 1 (Orvieto Elisa), contrari n. 1 (Biasion Roberto), su n. 15 consiglieri presenti e votanti, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGR 01.02.2005 n. 3/L, al fine di permettere la tempestiva predisposizione del progetto di fusione, nei termini fissati dalla Regione T.A.A.
- 11. Di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.P.Reg. 3/L/2005, modificato dal D.P.Reg. 25/L/2013, contro la presente deliberazione ogni elettore nel termine di venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta Provinciale, che le trasmette con proprio motivato parere alla Giunta Regionale.
- 12. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO Buffa Celestino		IL SEGRETARIO Bonella Giampaolo
	REFERTO DI PUBBLICAZIONE	

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal 26/02/2015 al 08/03/2015 senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE Bonella Giampaolo

Bonella Giampaolo

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

	divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg.
	01.02.2005, nr. 3/L; dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.
Cinte	Tesino, lì
	II. SEGRETARIO COMUNALE

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;
- 2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
- 3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DD. 25/02/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE BONELLA GIAMPAOLO

### PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE

# ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI TESINO MEDIANTE LA FUSIONE DEI COMUNI DI CASTELLO TESINO, CINTE TESINO E PIEVE TESINO

### CAPO I Istituzione del Comune di Tesino

### Art. 1 (Fusione dei Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino)

- 1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Tesino mediante la fusione dei Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino.
- 2. La circoscrizione territoriale del Comune di Tesino è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino.
- 3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
- 4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Tesino le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pieve Tesino alla data di estinzione.
- 5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

# Art. 2 (Capoluogo e sede del Comune)

- 1. La sede legale del Comune di Tesino è situata nell'abitato di Castello Tesino, che costituisce il capoluogo del Comune.
- 2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.
  - 3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

## Art. 3 (Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

- 1. Il Comune di Tesino subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino.
- 2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.
- 3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

# Art. 4 (Beni di uso civico)

- 1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.
- 2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

# CAPO II Disposizioni transitorie

#### Art. 5

### (Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali)

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.
- 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e s.m. l'elezione del sindaco e del consiglio dei comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015. Fino al 31 dicembre 2015 continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

# Art. 6 (Organizzazione amministrativa provvisoria)

- 1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Tesino e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
  - 2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

# Art. 7 (Regime degli atti)

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

### Art. 8 (Mobilità del personale)

- 1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
- 2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

# Art. 9 (Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale)

- 1. Lo statuto comunale prevede strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari possono essere assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.
- 2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Tesino, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Tesino.
- 3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Tesino, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
  - 4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili,

le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Pieve Tesino vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

# Art. 10 (Disposizioni per la prima elezione del Sindaco e del Consiglio comunale)

- 1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Tesino, si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.
- 2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.
- 3. In prima applicazione, tre seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei tre Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo articolo 33, comma 1, lettere da a) fino a d), compie le seguenti operazioni:
- 1) forma, per ognuno dei tre Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nella sezione elettorale del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;
- 2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle tre graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei tre seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:
  - 2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
  - 2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
- 3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale n. 3 del 1994 e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera c) del medesimo articolo 33; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);
- 4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

# Art. 11 (Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo)

- 1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.
- 2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di **Tesino** è pari a tre volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'articolo 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale.

### Art. 12 (Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica)

1. Al sindaco e agli assessori del nuovo Comune di **Tesino** spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2010, n. 4/L per i sindaci dei Comuni inclusi nella fascia 4 livello intermedio, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 19 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1.

# Art. 13 (Esercizio provvisorio)

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Tesino, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'articolo 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'articolo 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria

delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

# Art. 14 (Norma di rinvio)

1. Al Comune di Tesino si applica la disposizione prevista dall'articolo 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

# Art. 15 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.